



COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 06 Reg. DEL 29 MAGGIO 2015

**OGGETTO: ADOZIONE DIRETTIVE GENERALI EX ART.3 DELLA L.R.
15/91 AI FINI DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.**

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO dalle ore 17,00 alle ore 17,25, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di INIZIO disciplinata dal **comma I** dell'articolo 30 della legge regionale 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione** |_X_| - **Ordinaria** |_| - **Urgente**, prevista dall'articolo 31, Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.E.E.L.L., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. PIDALA' Francesco – Presidente C.C.	X		7. BARTOLO Leone	X	
2. CARCIONE Francesco–V. Presid.C.C.	X		8. LAZZARA Stefania	X	
3. CORRAO Marco		X	9. CALCO' Davide		X
4. CARRABOTTA Flaviana	X		10. MICELI Marco		X
5. LAZZARA Francesco	X		11. GALATI Rossella		X
6. VITALE Giuseppe	X		12. RUSSO Francesco		X

ASSEGNATI: N. 12 IN CARICA: N. 12 PRESENTI: N. 07 ASSENTI: N. 05

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'articolo 30 della l.r. 06 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza **il Prof. PIDALA' Francesco – Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa **il Segretario Comunale Dott.ssa Maria NATOLI SCIALLI.**

Partecipa inoltre **il Sindaco Dott. Alessandro LAZZARA.**

La seduta è pubblica.





COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

Servizio Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	
REG. U.T.C. N. 14 DEL 21/04/2015	REDDATA DALL'UFFICIO TECNICO (Geom. Aldo Bartolo) 
N.R.G. N. <u>73</u> DEL <u>20.03.2015</u>	Longi 21/04/2015
Longi 21/04/2015	PRESENTATA DAL COMMISSARIO AD ACTA (Mario Megna) 


Oggetto: *ADOZIONE DIRETTIVE GENERALI EX ART. 3 DELLA L.R. 15/91 AI FINI DELLA REVISIONE GENERALE DEL P.R.G.*

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE, RESI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30.

AREA TECNICA

Per quanto concerne la regolarita' tecnica - **PARERE FAVOREVOLE.**

Longi 21/04/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Aldo Bartolo)



VISTA la relazione prot. n. 2009 del 21/04/2015 del Responsabile dell'Area Tecnica geom. Aldo Bartolo, che in copia si allega alla presente con la lettera "A", avente per oggetto " **RELAZIONE RICOGNITIVA DIRETTIVE GENERALI EX ART. 3 DELLA L.R. 15/91. STATO D'ATTUAZIONE DEL P. R. G. "**;

ATTESO che, come si evince nella suddetta relazione, le principali fasi tecnico-amministrative in ordine allo stato di attuazione dei P.R.G. sono quelle di seguito elencate:

- Con delibera di G.M n. 226 del 02.09.1992, veniva conferito l'incarico al dr. Agronomo dott. Franco Machi' per lo studio agricolo e forestale da allegare al redigendo P.R.G.;
- Con delibera di C.C. n° 59 del 29.05.1986, veniva affidato l'incarico per la redazione del P.R.G. e dei Piani particolareggiati su un'area di 6.00 Ha al Dr. Arch. Nunzio Ingenuo;
- Con deliberazione di G.M. n° 370 del 29.09.1989 veniva affidato al Geologo dott. Rosario Riolo l'incarico per la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei P.R.G.;
- Con decreto dell'Ass.re Regionale EE.LL. n. 101/A del 06.07.1993 è stato nominato, il dott. Antonino Caiola, Commissario Straordinario di questo Ente con le funzioni di Sindaco e Consiglio Comunale;
- In data 03.08.1993 l'agronomo dott. Franco Machi' trasmetteva lo studio agricolo-forestale inerente il P.R.G. comunale;
- In data 21.08.1993 il geologo dott. Rosario Riolo trasmetteva lo studio geologico-tecnico a supporto dei P.R.G.;
- In data 15.06.1993 il professionista incaricato, dott. Arch. Ingenuo Nunzio, trasmette copia degli elaborati inerenti la redazione dei P.R.G. e dei P.P., costituiti dai seguenti elaborati:

- APB
1. Tavole da 1 a 6c elaborati grafici;
 2. Verbale sullo stato di consistenza;
 3. Relazione generale;
 4. Relazione e norme di attuazione;
 5. Regolamento edilizio e norme di attuazione;
 6. Studio geologico;
 7. Studio agricolo forestale

- In data 20.09.1993, prot. 26632, è stato acquisito il parere ai sensi dell'art. 13 della L. 64/1974 da parte dell'Ufficio dei Genio Civile di Messina;
- Con deliberazione commissariale n. 113 del 20.11.1993 è stato adottato il P.R.G.;
- Con decreto Assessoriale n. 04/DRU del 15.02.2000 il suddetto P.R.G. è stato approvato e reso esecutivo con modifiche.

RILEVATO che sotto il profilo squisitamente tecnico, l'attività progettuale è ferma al 1993 anno in cui, appunto, è stato adottato, con deliberazione commissariale, il P.R.G. ed approvato con D.A. n. 04/2000;

DATO ATTO CHE:

1. Il progetto di PRG agli atti è da ritenersi superato, stante, l'evolversi della normativa urbanistica nazionale e regionale e l'avvicinarsi di varie trasformazioni nel territorio;
2. il progetto di PRG agli atti non risulta adeguato:
 - a) le nuove disposizioni di cui alla circolare n. 3/2000 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in merito all'obbligo di individuazione dei centri storici;
 - b) le nuove definizioni in materia agricolo forestale di cui alle disposizioni normative della L.R. 16/96 modificata dalle L.R. 13/199 e L.R. 14/06, ai D.P. 28 giugno 2000, alla L.R. 3/5/2001 n. 6; rendendosi necessario procedere all'aggiornamento dello studio agricolo forestale;
 - c) al nuovo regime di rischio idrogeologico introdotto con il D.A. 288 del 05.07.2007 e con il D.P.R. N. 319/serv. Del 21.10.2014 con cui sono state, nel territorio comunale di Longi, perimetrare le aree interessate da rischio di frana molto elevato (R4), a rischio elevato (R3) ed a rischio medio (R2), rendendosi necessario procedere all'aggiornamento ed integrazione dello studio geologico tecnico, ai fini, tra l'altro, dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 13 della L.64/74;
 - d) alla nuova disciplina sul commercio in Sicilia prevista dalla L.R. 28/99 e dal successivo Decreto Presidenziale 01 luglio 2000;
 - e) alle prescrizioni regolamentari derivate dal nuovo quadro normativo per le zone sismiche (DD. MM. 14/01/08);

ALL. "A"

	<h2>COMUNE DI LONGI</h2> <p>(Provincia di Messina)</p> <p>Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 *Fax 0941 485401 Partita IVA 02810650834 Codice Fiscale 84004070839 E mail: area.technica.longi@virgilio.it - c.c.p. 16925987</p>
---	--

COMUNE DI LONGI

21 APR. 2015

Prot. N° 2009

AREA TECNICA

OGGETTO: RELAZIONE RICOGNITIVA DIRETTIVE GENERALI EX ART. 3 DELLA L.R. 15/91. STATO D'ATTUAZIONE DEL P. R. G.

SINTESI DELLE PRINCIPALI FASI TECNICO-AMMINISTRATIVE

Di seguito vengono elencate le principali fasi tecnico-amministrative relative all'iter di formazione dei PRG del Comune di Longi.

- Con delibera di GM n. 226 del 02.09.1992, veniva conferito l'incarico al dr. Agronomo dott. Franco Machi' per lo studio agricolo e forestale da allegare al redigendo P.R.G.;
- Con delibera di C.C. n° 59 del 29.05.1986, veniva affidato l'incarico per la redazione del P.R.G. e dei Piani particolareggiati su un area di 6.00 Ha al Dr. Arch. Nunzio Ingenuo;
- Con deliberazione di G.M. n° 370 del 29.09.1989 veniva affidato al Geologo dott. Rosario Riolo l'incarico per la redazione dello studio geologico-tecnico a supporto dei P.R.G.;
- Con decreto dell'Ass.re Regionale EE.LL. n. 101/A del 06.07.1993 è stato nominato, il dott. Antonino Caiola, Commissario Straordinario di questo Ente con le funzioni di Sindaco e Consiglio Comunale;
- In data 03.08.1993 l'agronomo dott. Franco Machi' trasmetteva lo studio agricolo-forestale inerente il P.R.G. comunale;
- In data 21.08.1993 Il geologo dott. Rosario Riolo trasmetteva lo studio geologico-tecnico a supporto dei P.R.G.
- In data 15.06.1993 il professionista incaricato, dott. Arch. Ingenuo Nunzio, trasmette copia degli elaborati inerenti la redazione dei P.R.G. e dei P.P. , costituiti dai seguenti elaborati:
 - A) Tavole da 1 a 6c elaborati grafici;
 - B) Verbale sullo stato di consistenza;
 - C) Relazione generale;
 - D) Relazione e norme di attuazione;
 - E) Regolamento edilizio e norme di attuazione;
 - F) Studio geologico;
 - G) Studio agricolo forestale
- In data 20.09.1993, prot. 26632, è stato acquisito il parere ai dell'art. 13 della L. 64/1974 da parte dell'Ufficio dei Genio Civile di Messina;
- Con deliberazione commissariale n. 113 del 20.11.1993 è stato adottato il P.R.G.;
- Con decreto Assessoriale n. 04/DRU del 15.02.2000 il suddetto P.R.G. è stato approvato e reso esecutivo con modifiche.



 H. 2016

1. EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO AVENTE RIFLESSI SUL PRG

In questa sezione vengono riassunte le principali novità di carattere normativo nonché quelle connesse all'adozione di direttive dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente aventi riflessi significativi sul progetto di PRG che sono intervenuti dalla data di redazione dello stesso (1993).

1.1. IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Con Decreto A.R.T.A. n. 298/41 del 04/07/2000 la Regione siciliana ha adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico in cui per il Comune di Longi sono state individuate diverse aree soggette a rischio di frana.

Successivamente con Decreto ARTA n. 288, emesso in data 05.07.2007, viene adottato il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico che coinvolge il territorio di Longi e che individua le aree a rischio idrogeologico soggette a rischio frana.

In definitiva, per quanto riguarda il Comune di Longi, le aree interessate da rischio di frana risultano coinvolgere tutto il centro abitato e parte dell'area esterna.

Le diverse definizioni di rischio -indicate con le sigle: R1, R2, R3 ed R4 - sono riportate al punto S della relazione generale allegata P.A. I. e vengono di seguito riportate nella seguente tabella I.

Tabella 1: Classificazione del rischio.

R1	RISCHIO MODERATO: per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.
R2	RISCHIO MEDIO: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
R3	RISCHIO ELEVATO: per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
R4	RISCHIO MOLTO ELEVATO: per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

Mentre gli interventi edilizi consentiti in rapporto ai diversi livelli di rischio sono quelli riassunti nella successiva Tabella 2 e riportati all'interno delle Norme di Attuazione

Tabella 2: Disciplina delle aree di rischio.

<i>Livelli di rischio</i>	<i>Interventi consentiti</i>
Disciplina delle aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4) Art. 9 Norme di Attuazione	Nelle aree a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti: a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; b) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71; c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico; d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; e) Le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità; f) Gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana; g) Gli interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
Disciplina delle aree a rischio geomorfologico elevato (R3) Art. 10 Norme di Attuazione	Nelle aree a rischio elevato (R3) valgono le stesse disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente e sono altresì consentiti: a) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto; b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente.

ABall

<p>Disciplina delle aree a rischio molto elevato (R4) ed elevato (R3) Art. 12 Norme di Attuazione</p>	<p>Nelle aree a rischio idraulico molto elevato (R4) ed elevato (R3) sono esclusivamente consentiti:</p> <p>a) Gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;</p> <p>b) Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come previsto dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;</p> <p>c) Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;</p> <p>d) Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;</p> <p>e) Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;</p> <p>f) Gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.</p>
--	---

Dalla lettura delle prescrizioni contenute nel citato Decreto, emerge in materia evidente che per i terreni compresi nell'area perimetrata a rischio idrogeologico R4 ed R3 risulta limitata l'attività edificatoria, sebbene non incida sull'utilizzo del suolo.

Ciò conduce alla necessità di verificare le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati e nelle norme tecniche di attuazione del PRG redatto nel 2000 alla luce appunto della perimetrazione discendente dal Decreto D.A. n. 288 in data 05.07.2007 e dai successivi aggiornamenti.

Si dovranno tenere in considerazione gli smottamenti causati dagli ultimi eventi meteorologici che hanno interessato il territorio comunale.

1.2. L'AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO GEOLOGICO AI CONTENUTI DEL D.A. 2088 DEL 05.02.2007 E DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI CUI AL D.P.R. N. 319/serv. DEL 21.10.2014

Lo studio geologico di supporto al PRG redatto dal Dott. Rosario Riolo essendo stato trasmesso in data 21.08.1993 e quindi prima del Decreto ARTA n. 298/41 del 04/07/2000, del Decreto ARTA n.288 in data 05.07.2007 con cui è stato adottato il nuovo Piano di Assetto Idrogeologico e del D.P.R. N. 319/serv. del 21.10.2014 ovviamente, non risulta adeguato ai contenuti dei medesimi e pertanto necessità di adeguamento.

L'adeguamento e l'integrazione dello studio geologico si pone come uno degli adempimenti di maggiore rilievo, non solo per gli evidenti riflessi sul piano delle scelte progettuali in sede di aggiornamento dei PRG, ma anche a fini dell'ottenimento del parere ex art. 13 della L.64/74 da parte del Genio Civile. Occorre pertanto, affidare l'incarico professionale per l'integrazione e l'aggiornamento dello studio geologico redatto.

1.3. LA NUOVA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

Con l'emanazione della L. R. 28/99, la Regione ha inteso riformare la disciplina del commercio nel territorio siciliano. Per quanto riguarda l'aspetto squisitamente urbanistico, di particolare importanza si rivelano i contenuti:

- dell'art. 1 (principi generali riguardanti oggetto e finalità della legge), e dell'art. 2 (definizioni e ambito di applicazione della legge);
- dell'art. 5 (esercizio dell'attività di vendita al dettaglio attinente la programmazione della rete distributiva), dell'art. 7 (norme specifiche sugli esercizi di vicinato), dell'art. 8 (medie strutture di vendita), dell'art. 9 (grandi strutture di vendita).

Con il successivo Decreto Presidenziale 11 luglio 2000 n°165, sono state impartite le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale di cui all'art. 5 della L. R. 22/12/99, n. 28;

Tale provvedimento riprende per intero le disposizioni normative di cui all'art. 5 della L.R. 28/99, ed in particolare, per gli aspetti urbanistici, stabilisce:

art. 2, comma 1: i contenuti degli strumenti generali ed attuativi, che devono individuare:

- le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, le aree in cui possono essere consentiti gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
- le aree da destinare a mercati su aree pubbliche di tipo giornaliero, periodico o fisso;

3. i limiti cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici culturali, ambientali e dell'arredo urbano, nonché i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
4. i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici e le quantità minime di spazi per parcheggi relativi alle medie e grandi strutture di vendita.

art. 2, comma 3: che nell'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, i Comuni devono operare attenendosi ai criteri di programmazione urbanistica di cui al Titolo III del medesimo decreto, con particolare riferimento agli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali contenuti nell'art.12 ed alle indicazioni metodologiche contenute nell'art. 15.

L'art. 3 del D.P. n° 165 del 11/7/2000 fornisce definizioni sulla superficie di vendita, sui settori merceologici e sulle tipologie degli esercizi commerciali.

In particolare nelle tabelle che seguono sono riportati i settori merceologici (Tab. 3) e le tipologie fondamentali di esercizi commerciali in generale (Tab. 4).

Tab. 3 -Settori merceologici

Settori	Definizione
SETTORE ALIMENTARE	Tutti i prodotti alimentari nonché gli articoli per la pulizia della persona e della casa ed articoli di carata per la casa
SETTORE NON ALIMENTARE	1. Prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio con esclusione degli accessori e della biancheria intima) e calzature; 2. Prodotti vari (trattasi di una o più categorie merceologiche non comprese nel superiore raggruppamento 1)

ARobb

Tab. 4 -Tipologie fondamentali di esercizi commerciali in generale

Esercizio I	Definizione
Esercizi di vicinato	Esercizi di piccola dimensione aventi superfici di vendita non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 100 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; • 150 mq, nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; • 200 mq, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
Medie strutture di vendita	Esercizi aventi superficie: <ul style="list-style-type: none"> • compresa tra 101 e 600 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; • compresa tra 151 e 1.000 mq nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti; • compresa tra 201 e 1.500 mq nei comuni con popolazione residente - superiore a 100.000 abitanti
Grandi strutture di vendita	Esercizi aventi superficie di vendita superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 600 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; .i.000 mq nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 500.000 abitanti; • 1.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti. Ai fini grandi strutture di vendita sono ulteriormente così distinte: <ul style="list-style-type: none"> • grandi strutture di vendita di livello inferiore: esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui sopra fino a 5.000 mq; • grandi strutture di vendita di livello superiore, esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.

Note:

(*) La popolazione residente a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti è quella anagrafica riferita al 31 dicembre dell'anno precedente.

(**) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale > i intende la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e simili, mentre non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "avancassa".

Nel caso di specie, atteso che la popolazione residente nel Comune di Longi è inferiore alla soglia di 10.000 abitanti indicata nella normativa, le caratteristiche delle tipologie fondamentali degli esercizi commerciali riferiti alla realtà locale sono quelle riportate nella seguente tabella 5.

Tabella 5 -Tipologie fondamentali di esercizi commerciali riferiti alla realtà locale dei Comune di Longi

Tipologia :	Caratteristiche
Esercizi di vicinato	Esercizi di piccola dimensione aventi superfici di vendita inferiori a 100 m
Medie strutture di vendita	Esercizi aventi superficie compresa tra 101 e 600 m
Grandi strutture di vendita	Grandi strutture di vendita di livello inferiore: esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 600 mq fino a 5.000 mq; Grandi strutture di vendita di livello superiore: esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 m.

L'art. 4 del Decreto Presidenziale n° 165 dell'11/7/2000 entra, invece, nel merito della definizione di centro commerciale caratterizzandolo come l'insieme di diversi esercizi di vendita al dettaglio progettati e realizzati unitariamente, inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica che condividono strutture e infrastrutture comuni gestite unitariamente si ricorda che per "commercio al dettaglio" si intende l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale (lett. b., comma i, art. 2 della L.R. 28/99). I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Inoltre, sempre secondo l'art. 4 succitato, rientrano nella definizione di centro commerciale anche quelle strutture costituite da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano i propri punti vendita.

Nella sostanza si individuano 4 tipi di centro commerciale

- mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune;
- centro commerciale locale urbano: costituito da almeno 6 esercizi di vendita con superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq;
- medio centro commerciale: costituito da almeno 8 esercizi di vendita con superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq;
- grande centro commerciale: costituito da almeno 8 esercizi di vendita con superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq. In questo caso, la quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili ad esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del Centro commerciale.

Ai fini delle procedure di programmazione vengono assimilati a centri commerciali anche le "aree Commerciali integrate" o "parchi commerciali", vale a dire aree, di norma interessanti almeno 2 ha di superficie territoriale, connotate dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un unico polo di offerta.

L'area commerciale integrata, specialmente dedicata alla attività commerciali al dettaglio deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni e deve essere configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili, ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi).

Per superfici territoriali totali superiori a 5 ha, l'area commerciale integrata viene definita di livello superiore.

ABall

Come già anticipato, particolare importanza ai fini della individuazione dei criteri di programmazione urbanistica per i comuni riveste l'art. 12 del citato Decreto, laddove, trattando degli indirizzi per l'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali, si distinguono:

- centri storici e/o altre aree urbane di consolidata presenza commerciale;
- aree di consolidata presenza commerciale della periferia urbana;
- ambiti periurbani delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina e aree che si caratterizzano come sistemi urbani complessi di carattere sovracomunale;
- centri di minore consistenza demografica, in particolare montani o rurali distanti dai maggiori poli di servizi, nonché le isole minori;
- aree di sviluppo industriale di cui all'art. 30 della L.R. 29/95.

Con l'art. 16, infine, vengono dettate norme sulla dotazione di parcheggi pertinenziali e sulla regolamentazione della sosta.

A partire da quanto prima rammentato, emerge la necessità di adeguare il progetto di PRG alla nuova disciplina del commercio in Sicilia, previa ricognizione delle attuali datazioni comunali di settore con particolare riferimento alla possibilità di prevedere la presenza di un mercato coperto.

1.4 LA MODIFICA DELL'ESTENSIONE DELLE FASCE DI RISPETTO BOSCHIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA' EDILIZIE E DELL'AMPLIAMENTO DELLA DEFINIZIONE DI BOSCO ALLA LUCE DELLA L.R. 03/05/2001 N. 6 E DEL D.P. 28 GIUGNO 2000.

Come è noto, la L.R. 15 del 30/04/1991 ha introdotto tra gli elaborati necessari per la redazione dei PRG lo studio agricolo forestale.

In particolare il comma XI dell'art. 3 di detta legge così recita "le previsioni dei piani regolatori generali comunali devono essere compatibili con gli Studi agricolo - forestali da effettuare da parte di laureati in scienze agrarie e forestali ai sensi del quinto comma dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 71 e con le prescrizioni della legge regionale 16 giugno 1976 n. 78 che i comuni sono tenuti ad eseguire nell'ambito del proprio territorio".

L'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1978, n. 71 riporta i criteri di formazione dei PRG e, tra l'altro, recita: "nella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate/irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative". Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate.

Successivamente la L.R. 16 del 6/4/96 concernente "il riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" ha colmato una lacuna in materia di forestazione, definendo giuridicamente, all'art. 4, il bosco. In particolare, il comma 1° dell'art. 4 di detta legge stabilisce: "si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq in cui sono presenti piante forestali arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo non inferiore al 50%".

Si considerano altresì boschi sempre che di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche di larghezza media non inferiore a 25 m.

Inoltre l'art. 10, comma 1°, ha introdotto una zona di rispetto di 200 m dal limite esterno dei boschi, nella quale era fatto divieto assoluta di nuove costruzioni.

Nell'agosto del 1999, la Regione siciliana ha successivamente emanato la Legge 13 avente ad oggetto "modifiche della L.R. 06/04/1996 n. 16". Con tale norma sono state modificate sia la superficie minima di bosco, ampliata a 10.000 mq. e sia l'estensione delle fasce di rispetto da commisurarsi in proporzione alla superficie del bosco tra un minimo di 50,00 m (bosco di estensione di 1Ha) e un massimo di 200,00 m (bosco di estensione pari o superiore a 10 Ha). Più recentemente, il D.P. 28/6/2000 ha fissato le definizioni di macchia mediterranea, di formazione rupestre e di formazione ripariale.

Con tale norma, nei casi in cui la superficie delle predette formazioni vegetali sia pari ad 1 Ha ed abbiano le caratteristiche riportate negli artt. 1, 2 e 3 del succitato D.P., le stesse devono essere considerate a tutti gli effetti bosco.

ABorb 6

In seguito, l'art. 89, comma VIII°, della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 avente per oggetto: "disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001" ha:

- introdotto ulteriori modifiche in tema di estensione delle fasce di rispetto (nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto è così determinata: da 1,01 a 2 metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150 superiore ai 10 ettari, metri 200");
- affermato in modo chiaro e definitivo la facoltà di prevedere -in sede di formazione dei PRG - l' inserimento, subordinato al parere favorevole della Soprintendenza competente;
- consentito la realizzazione di nuove costruzioni nelle fasce di rispetto boschivo per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq;
- inserito le deroghe ai divieti circa le nuove costruzioni all'interno dei boschi e de boschive per le zone A e B.

Infine la L .R. 14. aprile 2006 ha modificato ed integrato la L .R. n°16 dei 1996 prescrivendo all'art. 36 comma 2 che 2. La pianificazione territoriale urbanistica tenga conto del grado di rischio d' incendio boschivo del territorio.

Dall'esame della normativa di settore vigente discende il seguente quadro di sintesi:

- la perimetrazione delle aree boschive deve tenere conto; della definizione stessa di "bosco" di cui al comma 1 dell'art. 1 della L R. 13/99 della superficie minima della formazione boschiva pari a 1 Ha; dell'eventuale presenza di macchia mediterranea, non che di formazioni rupestre e/o ripariale aventi le caratteristiche di cui al D.P. 28/6/00 ed estensione minima di 1 Ha;
- l'entità delle fasce di rispetto è quella stabilita nell'art. 89 della L.R. 3 maggio 2001 n. 6 comma a) in relazione all'estensione del bosco a cui sono sottese;
- l'indice di densità edilizia all'interno delle fasce di rispetto è fissato in 0,03 mc/mq;
- è possibile prevedere la deroga ai divieti inerenti le nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce boschive per le zone A e B;
- deve tenersi conto nella pianificazione urbanistica del grado di rischio di incendio del territorio;

Nel caso specifico del Comune di Longi lo studio agricolo-forestale, originariamente redatto dal Dott. Franco Machi' e trasmesso in data 03.08.1993, non risulta aggiornato alle modifiche legislative sopra richiamate.

E' di tutta evidenza che i contenuti del nuovo studio agricolo-forestale avranno significative influenze sulle previsioni urbanistiche del territorio comunale; da ciò ne discende **che la versione di PRG redatta nel 15.06.1993 deve essere rivisitata alla luce della nuova localizzazione delle formazioni boschive e dalle estensioni delle relative fasce di rispetto.**

1.5 L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 14/01/2008

Con l'entrata in vigore del D.M. del 14.01.2008 (nuova normativa sismica) anche il quadro normativo per le zone sismiche ha subito variazioni con conseguenti effetti sui parametri edilizi delle costruzioni civili in termini, ad esempio, di altezze e distanze dei manufatti. Tale modificazione ha evidenti riflessi sui contenuti del regolamento edilizio, annesso al PRG, **di cui si dovrà tenere conto nella fase di aggiornamento del medesimo strumento urbanistico.**

1.6 LA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO STORICO

Sul piano normativo, per quanto concerne la consistenza di un centro storico, non esistano regole certe a cui riferirsi, bensì dei criteri generali peraltro recentemente affermati In particolare il decreto Ministeriale 2/4/68 n. 1444, all'art. 2, considera come zona territoriale omogenea A , normalmente coincidente con il centro storico, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e da porzioni di esse comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Successivamente, con l'elaborazione e l'approvazione delle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale (D.A. 88. CC. M. dei 21 maggio 1999), la Regione ha messo a fuoco con maggiore ampiezza e sistematicità il tema dell'intervento di recupero dei "Centri e nuclei storici" consolidando e ampliando l'orientamento culturale espresso succintamente nell'art. 55 della legge regionale n. 71/78 e nelle leggi speciali.

Il Piano territoriale paesistico regionale, infatti individua quali centri e nuclei storici le strutture insediative aggregate storicamente consolidate delle quali occorre preservare e valorizzare le specificità storico-urbanistiche-architettoniche in stretto e inscindibile rapporto con quelle paesaggistico-ambientali

ARadib

In particolare, per i centri storici di origine antica il Piano territoriale paesistico regionale sottolinea la necessità del riequilibrio, o del mantenimento dell'equilibrio eventualmente esistente, nel rapporto, centro storico ed espansioni recenti tramite l'adozione di tutte le misure atte a salvaguardare l'identità e la riconoscibilità del centro medesimo.

Andranno preservati e valorizzati i rapporti e le condizioni ambientali al contorno, tenendo in debita considerazione le condizioni orografiche e geomorfologiche ponendo altresì particolare attenzione al mantenimento dei caratteri dei margini ancora integri.

Recentemente sul punto sono intervenute due Circolari dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente:

- la Circolare 11/7/2000, n. 2 DRU, pubblicata sulla GURS del 29/9/00, n. 44 riguardante gli indirizzi per la formazione degli strumenti urbanistici generati a attuativi nella quale è espressamente previsto che l'individuazione del perimetro della zona storica e la sua classificazione come zona omogenea A dovrà avvenire prescindendo dalla valutazione sulla qualità architettonica e storicità dell'edilizia in essa contenuta attualmente. Un centro urbano che abbia mantenuto il contesto viario e degli spazi pubblici di origine storica, in sostanza l'assetto urbanistico originario preunitario con le eventuali significative addizioni postunitarie ottocentesche, pure in presenza di processi anche consistenti di alterazione tipologica e/o di sostituzione delle unità edilizie, sarà in ogni caso classificato come zona "A";
- la Circolare 11/7/00, n. 3 DRU, pubblicata sulla GURS del 29/9/00, n. 44 avente ad oggetto "aggiornamento dei contenuti degli strumenti urbanistici generali e attuativi per il recupero dei centri storici" che dedica una specifica sezione sul tema della perimetrazione dei centri e nuclei storici. Tale Circolare ribadisce che la disciplina degli interventi relativi ai centri e nuclei storici deve essere inquadrata all'interno degli strumenti di pianificazione generale, a patirne da una oggettiva individuazione perimetrazione degli stessi all'interno dei piani regolatori generali. Inoltre sul merito specifico della perimetrazione, la Circolare chiarisce che l'individuazione del confine dei centri storici deve avvenire secondo criteri oggettivi in aderenza al concetto di unità e organicità dell'impianto urbano, prevedendo zone A con superficie ampie e continue ed includendo anche le aree che hanno subito le più vistose sostituzioni, nonché le aree di pertinenza inedificate. In particolare chiarisce che si deve pervenire all'individuazione e alla perimetrazione del centro storico come zona A, oltre che da riscontri sul campo, anche attraverso apposita ricerca storica sulle origini e sull'evoluzione dell'insediamento che tenga conto peraltro della formazione e delle trasformazioni del patrimonio edilizio, avendo come fonti di documentazione: a) le mappe del catasto grafico di epoca borbonica (1830-1850 circa), in possesso dell'Assessorato regionale dei beni culturali, da integrare con la documentazione costituita dalle prime planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello Stato unitario (fine 800, primi decenni del 900), b) gli archivi locali; c) le indicazioni contenute nelle schede CSU redatte dalle Soprintendenze e gli elenchi allegati. In sostanza viene affermato che la perimetrazione del centro storico deve essere considerata come "invariante" e non come scelta di progetto.

Alla luce di queste ultime circolari recanti precisi indirizzi in ordine alla definizione dei confini centri storici e alla loro caratterizzazione, nella fase di redazione del nuovo progetto di PRG occorrerebbe definire con certezza e verificare l'ampiezza della zona "A", inoltre bisognerebbe effettuare un'attenta analisi delle condizioni delle costruzioni ricadenti all'interno della zona più antica del Comune al fine di valutare il loro effettivo computo all'interno del calcolo del fabbisogno abitativo futuro.

1.7 INSERIMENTO LOTTI EDIFICABILI

Di prevedere, ove possibile, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli preordinati, la possibilità di inserire eventuali lotti edificabili (zone B e C) a ricucitura del tessuto urbano esistente

2. IL MUTAMENTO DEL QUADRO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO E DELLE PROSPETTIVE ATTUALI DI SVILUPPO ECONOMICO

Dal 1993, data a cui risale la redazione degli elaborati di PRG, l'assetto territoriale ED ECONOMICO di riferimento ha subito molti mutamenti in ragione della costruzione di nuove unità immobiliari e dell'esecuzione di recenti opere pubbliche. Ne deriva che il carico urbanistico di riferimento è cambiato e, conseguentemente, anche il tessuto urbanistico ha subito mutazioni che è necessario tenere in considerazione nella fase di aggiornamento del PRG.

ABadal

Parimenti anche l'avvenuta realizzazione di nuove opere pubbliche contribuisce a dare diversi e nuovi connotati al quadro di riferimento ambientale.

Allo stesso tempo bisogna anche tenere in conto le previsioni di opere pubbliche elencate nel nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche al fine di rendere le stesse conformi dal punto di vista urbanistico.

Occorre pertanto effettuare uno studio ricognitivo che dia contezza del mutato scenario territoriale, nonché della programmazione degli interventi nel settore pubblico desumibili dal Programma Triennale delle OO.PP.; novità quest'ultima che, del resto, si pone come indispensabile atto propedeutico sul piano delle corrette ed efficaci previsioni di sviluppo urbanistico.

Inoltre non si può non considerare le pesanti ripercussioni che le zonizzazioni del Parco dei Nebrodi, delle aree SIC e Zps, che incidono per oltre l'80% del territorio comunale. **A tal proposito dovrà considerarsi che nella zona di Portella Gazzana la zonizzazione dell'Ente Parco ha previsto un'area C importante ai fini della realizzazione di strutture a supporto dei servizi legati alla fruizione del Parco e delle aree rurali in genere.** Occorre dare maggiore considerazione ai Borghi rurali che sono a rischio di totale spopolamento al fine di garantire una fondamentale presenza continuativa creando servizi e opportunità che incentivino lo sfruttamento e la creazione di attività negli ambiti rurali. Questo obiettivo è in sintonia con le Politiche Comunitarie e Ambientali perché la presenza dell'uomo in montagna è indispensabile per il mantenimento di attività e per la tutela dell'ambiente e pertanto si ritiene fondamentale che le limitazioni tengano conto del quadro fortemente vincolante per le attività del piccolo comune.

3. TURISMO

Negli ultimi anni si stanno facendo sforzi per stimolare attività turistiche.

Il turismo oggi rappresenta la prima industria al mondo e inoltre si configura come una possibilità di sviluppo e di ripresa per il futuro di tutta l'economia poiché costituisce una delle poche attività produttive che non possono essere delocalizzate.

Le profonde modificazioni dello scenario economico attuale, dovute ai mutamenti nei servizi, nelle comunicazioni, nei trasporti e nei sistemi informativi, stanno progressivamente portando la competizione economica su scala globale, costringendo i territori a competere per attrarre investimenti e risorse al proprio interno. In questa prospettiva un territorio acquisisce un vantaggio rispetto ai concorrenti se è in grado di formulare una strategia che faccia leva sulle capacità uniche che esso ha a disposizione. Non si tratta però solo di difendere le identità bensì di valorizzare un sistema locale per le competenze presenti in esso, anticipando le nuove esigenze e gli andamenti della domanda poiché è il mercato globale che permette ad ogni entità territoriale di mettere in rilievo le proprie capacità distintive.

La valorizzazione del turismo naturalistico presenta, per le comunità ospitanti, rilevanti aspetti positivi che spaziano dal recupero del patrimonio storico e architettonico locale (creazione di strutture agrituristiche, bed&breakfast, case vacanze, albergo diffuso ecc) alla valorizzazione degli antichi mestieri e delle tradizioni contadine (realizzazione di eco-musei, laboratori con telai per la tessitura, mulini a pietra, e manifestazioni ad hoc) sino alla creazione di nuove professionalità (turismo escursionistico, scolastico, avventura e scoutismo) determinando un indotto economico non trascurabile per queste piccole realtà spesso caratterizzate da una serie di difficoltà dovute alla marginalità dei luoghi (difficoltà di comunicazione, problemi di spopolamento, ecc.).

Con queste motivazioni il Comune di Longi si è attivato per creare un sistema turistico quanto più possibile strutturato e variegato: la realizzazione di centri visita, di sentieri natura, di attività didattiche e ricreative, di luoghi dove si possono praticare sport, la formazione del personale interno ed esterno rappresentano elementi sui quali è confluito l'interesse e l'impegno per la qualificazione dell'offerta turistica locale. Il comune sta portando avanti dei progetti volti a caratterizzare una offerta turistica per gli amanti dello sport nella natura. Oltre al grande successo della realizzazione di un parco avventura che mediamente in questi 4 anni di apertura ha fatto registrare la presenza di 8.000 persone, sono stati realizzate 2 palestre di arrampicata su costoni rocciosi, un sentiero ad anello per gli amanti del trekking, un altro che attraversa il canion della Stretta di Longi (area SIC), un sentiero didattico, è stato ristrutturato in incantevole struttura immersa nel Bosco di Mangalavite, cuore del Parco dei Nebrodi, destinata a punto base per l'escursionismo e Centro di Educazione Ambientale. Sono appena ultimati i lavori per la riqualificazione del borgo rurale Crocetta dove già sono nate nuove attività e sono in fase di attuazione i lavori per la riqualificazione di tutte le vecchie fontane.

In questo contesto il nuovo PRG dovrà considerare e coniugare vincoli ed opportunità senza ostacolare ma incoraggiando la nascita di attività per frenare un lento e inesorabile spopolamento.

4. PREVISIONE DI UNA ZONA ARTIGIANALE

ABorrelli

Nel precedente P.R.G. inopportuna non sono state autorizzate zone omogenee a destinazione artigianale (zone D), con ripercussioni negative sull'economia locale nonostante il Comune di Long si caratterizza per la presenza all'interno del centro urbano di floride realtà artigianali non nocive (manifatturiero tessile di alta qualità).

Per quanto sopra esposto emerge la necessità di prevedere all'interno del redigendo PRG delle zone omogenee a destinazione artigianale (zone D) al fine di permettere alle su citate imprese di poter ampliare il proprio business con ricadute positive per tutta la Comunità.

La presente relazione ha valore di documento di indirizzo, da allegare alla proposta di deliberazione che questo Ufficio andrà a redigere.

Longi, li 20 APR.

20 APR. 2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(*in* m. Aldo Bartolo)



ABartolo





ALL "B"

COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

VERBALE DI ASSEMBLEA PUBBLICA - P.R.G.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DICIOOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 17,00, a seguito di avviso pubblico del 22 gennaio 2015 prot. N. 342, pubblicato dal 22 gennaio 2015 al 06 febbraio 2015 a firma del Commissario ad acta Dott. Mario Megna, presso la Sala Consiliare del Comune di Longi, si è tenuta l'Assemblea Pubblica alla quale è stata invitata a partecipare la cittadinanza nonché gli operatori economici, le forze sociali, sindacali ed imprenditoriali, i liberi professionisti operanti nel territorio comunale al fine di poter ottenere un valido contributo per le direttive generali ex art. 3 della L.R. 15/91 da adottare per la revisione generale del PRG.

All'odierna assemblea sono presenti:

Il Commissario ad acta Dott. Megna Mario;

Il Segretario Comunale Dott.ssa Natoli Scialli Maria;

Il dipendente comunale dell'Ufficio Tecnico geometra Pidalà Ottavio in sostituzione del Geom. Bartolo Aldo Responsabile dell'area Tecnica assente.

Il sindaco ritiene di dovere intervenire quale cittadino e illustra brevemente la procedura e gli adempimenti cui dovrà darsi seguito nonostante le difficoltà di bilancio. Ritiene ingiusto che per legge un PRG di un piccolo comune debba durare solo 5 anni e l'Assessorato non sia ancora intervenuto per una modifica normativa.

Il Commissario chiarisce che i vincoli preordinati all'esproprio oggi scadono trascorsi 5 anni, mentre prima avevano durata decennale. Il Piano sarà rivisitato così come le aree destinate a servizi.

Oggi si inizia l'iter con le direttive generali e con l'assemblea pubblica affinché ogni cittadino e/o associazione possa dare il proprio contributo anche con proposte scritte.

L'Ing. Castano Francesco richiede se si possa prevedere un'area artigianale anche in virtù dell'esistenza di piccole realtà artigianali tessili. Su richiesta del Commissario si chiarisce che non vi sono recenti istanze di imprenditori agli atti, ma qualcuna sarà stata prodotta negli anni passati.

Il Commissario prende atto del superiore suggerimento.

L'Ing. Castano Francesco chiede se si può ridimensionare la zona "A" e il Commissario risponde che la Sovrintendenza non lo consentirà.

Si evidenzia che alcune zone edificabili "B 2" come previsione, oggi si trovano parzialmente in R4 a rischio dissesto e quindi l'edificazione è stata impedita.

Il Geom. Pidalà Ottavio evidenzia che bisognerebbe reperire idonee aree per servizi quali parcheggi, data la carenza degli stessi.

Il Sig. Russo Luigi dichiara che con queste norme si incoraggia lo spopolamento del paese.

Alle ore 17.30 non essendovi altri interventi si chiude l'assemblea.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale verbalizzante D.ssa Maria Natoli Scialli _____

Il Commissario ad acta Dott. Mario Megna _____

Il Geom. Pidalà Ottavio _____



CONSIDERATO, ALTRESI', che l'avvicinarsi di varie trasformazioni territoriali sia di carattere privato (costruzioni di ulteriori edifici in esecuzione di diverse concessioni edilizie) e sia per gli scenari di rischio riportati nel Piano di Assetto Idrogeologico non trovano corrispondenza nel progetto di PRG del 1993, così come non trovano riscontro le previsioni di opere pubbliche elencate nel nuovo Programma Triennale delle Opere pubbliche;

RILEVATO pertanto che l'evolversi aggiornandosi detta normativa urbanistica nazionale e regionale e l'avvicinarsi di varie trasformazioni nel territorio, ha reso quasi del tutto inadeguato il lavoro pianificatorio precedentemente svolto;

VISTO il verbale relativo all'incontro effettuato con i cittadini, le forze culturali, sociali, sindacali, professionali, imprenditoriali e produttive locali, che si allega alla presente proposta per costituirne parte integrante;

VISTO l'art. 3 comma 7 della L.R. n.15 del 30.04.1991 che prescrive che ai fini della formazione dei Piani Regolatori Generali i Comuni sono tenuti ad adottare le direttive generali da osservarsi nella stesura del Piano;

CHE per le revisioni dei Piani Regolatori deve essere presentato al Comune uno Schema di Massima, redatto sulla base delle direttive medesime, entro 60 giorni dalla data dell'incarico e che sullo Schema di Massima il Consiglio Comunale adotta le proprie determinazioni entro il termine di 30gg.;

VISTA la relazione sulle direttive generali allegata al presente atto, che ne fa parte integrante e che delinea le linee guida del futuro sviluppo del territorio;

VISTI:

- l'ordinamento degli Enti Locali;
- lo statuto comunale;
- la L.R. n.71/78 e ss. mm. ii.;
- la L.R. n.15 del 30.04.1991;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- la normativa vigente nella Regione Siciliana;

VISTI i pareri allegati, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000;


SI PROPONE

DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) **DI ADOTTARE** le Direttive Generali esplicitate in premessa, che dovranno essere osservate nella stesura della Revisione Generale del P.R.G. ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.R. 30.04.1991 n. 15, secondo le specifiche indicazioni contenute nell'allegata relazione istruttoria;
- 2) **DI TRASMETTERE** copia del presente al suddetto Responsabile dell'U.T.C. al fine di porre in essere gli atti gestionali di competenza;

Il Redattore

(geom. Aldo Bartolo)





ALLEGATO
ALLA DELIBERAZIONE DI C.C.
N° 06 DEL 29.05.2015

DALLE ORE 17.00

ALLE ORE 17.25'

Il Presidente dà lettura della proposta.

Il Presidente comunica di avere convocato sull'argomento apposita riunione con tutti i Consiglieri e con il Responsabile dell'Area Tecnica e dà lettura del verbale redatto.

Il Sindaco ritiene che l'importo previsto a preventivo non potrà essere ribassato di molto. Qualche tempo fa si era proceduto alla ricognizione delle aree, ma poi ci si è resi conto dell'onerosità degli interventi ed invero è inconcepibile che una legge regionale imponga vincoli quinquennali al cui adeguamento i piccoli enti, specie finanziariamente, non possono fare fronte.

Il Consigliere Lazzara Francesco propone di coinvolgere più consigli comunali per attivare una protesta formale contro gli adempimenti imposti dalla Regione Siciliana.

Il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata, correlata dai prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 12 della L. R. 23.12.2000, n. 30

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Con la seguente votazione espressa per alzata e seduta da **n. 07** Consiglieri Comunali presenti e votanti, su **n. 12** assegnati ed in carica:

- Voti favorevoli: **n. 07**
- Voti contrari: **0**

DELIBERA

Di approvare la proposta di cui in premessa che, unitamente ai pareri su di essa apposti, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano
Flaviana CARRABOTTA

Flaviana Carrabotta

Il Presidente
Francesco PIDALA'

Francesco Pidala'

Il Segretario Comunale
Maria NATOLI SCIALLI

Maria Natoli Scialli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, a far data dal 11.06.2015
Longi, li 10.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria NATOLI SCIALLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale *D.ssa Maria NATOLI SCIALLI*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, _____ Il Segretario Comunale: _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, dal _____ al _____ e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Maria NATOLI SCIALLI)
